



C I T T A' D I C A R I N I

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE POLIZIA AMMINISTRATIVA

Ordinanza Sindacale n. 12 del 9-5-2025

Oggetto: Prevenzione degli effetti del FAVISMO a tutela delle persone affette da carenza ENZIMA "G6PDH".

IL SINDACO

- **Premesso che:** scientificamente è ormai consolidato, che il favismo è determinato da un'alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio - 6 - fosfato deidrogenasi (deficit di G6PDH), che espone i soggetti che ne sono affetti al rischio di sviluppare crisi emolitica;

- nei cittadini predisposti può determinare, in presenza di polline, fiori, piante e baccelli di fave e piselli, una crisi emolitica (rottura di globuli rossi);

- nei diversi casi, e, secondo la gravità, è caratterizzata da una sintomatologia progressiva, che va dall'astenia, fino ad un quadro clinico di estrema gravità, che può portare al coma ed all'arresto cardiaco;

- i soggetti predisposti, possono sviluppare crisi emolitica, se esposti alla ingestione di fave e piselli, o, anche alla sola percezione dell'odore o all'inalazione del loro polline, durante il periodo dell'infiorescenza;

- il fenomeno dell'inalazione del predetto polline, può avvenire in prossimità dei campi ed orti di produzione delle fave e piselli;

Considerato:

- che, nei casi di specie, l'intervento preventivo più efficace, consiste essenzialmente nell'assenza di piantagioni di fave in prossimità sia delle abitazioni, sia degli altri ambienti frequentati per motivi di studio, di lavoro, di sport, di svago, e, di partecipazione al culto;
- che, sono pervenute numerose segnalazioni, relative alla presenza di coltivazioni di fave, nel perimetro urbano;

Dato atto: che, nel territorio del Comune di Carini, sono presenti cittadini predisposti al favismo;

Preso atto: del perdurare dello stato di salute di alcuni cittadini affetti da favismo, per i quali si rende necessario emanare provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di evitare fattori scatenanti di crisi emolitiche;

Ritenuto: di dovere adottare, nel

territorio comunale, misure per salvaguardare i soggetti affetti da favismo;

Che: la libera iniziativa economica e non, dei privati possa e debba essere ristretta per motivi gravi di interesse generale, e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, costituisce interesse generale da soddisfare, è necessario intervenire in merito, per mezzo di disposizioni in materia di sanità pubblica, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

- VISTI : - l'art. 50 c. 5 del T.U.E.E.L 267/2000 (ordinanze contingibili e urgenti);
- l'art. 7-bis del T.U.E.E.L 267/2000 (sanzioni amministrative);
- l'art. 650 del C.P.

VISTO : lo Statuto Comunale.

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono trascritte come parte integrante formale e sostanziale del presente atto;

- 1) **IL DIVIETO** di piantumazione e coltivazione di fave e piselli, nonché la commercializzazione allo stato sfuso degli stessi;
 - a) **entro mt. 300 in linea d'aria dal perimetro urbano ed all'interno dello stesso, dagli immobili di seguito elencati: Istituto Scolastico Comprensivo Statale "CALDERONE-TORRETTA", sito in via Emilia/CORSO Italia; Istituto Istruzione Superiore Secondaria "IPSEO A UGO MURSIA", sito in via Trattati di Roma; Istituto Scolastico Comprensivo Statale "GIOVANNI FALCONE", plesso di via Lombardia; Scuola di Formazione Professionale, sita in via Giovanni Pascoli; Scuola dell'Infanzia "IL MONDO DI SIMBA", sita in via Madonna delle Grazie.**
 - b) **nelle zone ricadenti entro un raggio di 300 mt (trecento), in linea d'aria, dalle abitazioni di persone affette da favismo, come da segnalazioni e richieste agli atti di quest'ufficio, site in via Manganelli, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Pastizzaro, l'incrocio con Corso Garibaldi, via San. Giovanni Bosco e via Santa Caterina; in via Alaska e vie limitrofe; in via Repubblica di San Marino e vie limitrofe; via Giuseppe Randazzo e vie limitrofe; S.S. 113 Est civ. 174 e vie limitrofe;**
- 2) **L'ESTIRPAZIONE IMMEDIATA** a cura dei coltivatori stessi, delle piantagioni di fave e piselli, nei siti già coltivati nelle zone sopraindicate;
- 3) **CHE LA VENDITA DI FAVE E PISELLI FRESCI** ove venga effettuata nel perimetro urbano, extraurbano, negli esercizi commerciali in sede fissa e ambulante, al minuto, all'ingrosso, nei mercati rionali, nelle aree pubbliche autorizzate, e, particolarmente nelle vie indicate al punto 1 – lett. A e B), è consentita purchè le stesse, siano preconfezionate in sacchetti a norma sigillati, dando corretta pubblicità della vendita con appositi cartelli di dimensioni minime di 30 x 40 cm, con la seguente dicitura "Avviso per le persone a rischio di crisi emolitica da favismo: in questo esercizio commerciale sono in vendita e/o esposte fave e/o piselli freschi";
- 4) **Per i ristoranti e le attività commerciali similari, il cartello va posto bene in vista agli ingressi degli esercizi.**

AVVERTE

CHE: i cittadini affetti da favismo, possono darne segnalazione per il tramite il medico di base, di medico specialista, o, di medico dei servizi dall'ASP-06 Distretto di Carini – Dipartimento di Prevenzione Igiene e Sanità, sito presso ex Ospedale, Piazza Mons. Vincenzo Badalamenti a Carini, presentando richiesta documentata, i quali la ricevono e ne codificano riservatamente l'elenco nominativo, comprensivo dei dati anagrafici e del domicilio attuale. Il servizio per l'Igiene Pubblica di cui sopra, avrà cura di darne tempestiva comunicazione al Sig. Sindaco del Comune di Carini, che provvederà, con appositi provvedimenti, ad estendere il divieto di coltivazione, per un raggio di almeno 300 mt, dall'immobile di abitazione usuale o comunque frequentato da cittadini affetti da favismo.

DISPONE

CHE il Corpo di Polizia Municipale e le Forze di Polizia dello Stato presenti sul territorio, siano incaricati della Vigilanza e sul rispetto delle misure adottate nella presente Ordinanza;

CHE la stessa, venga trasmessa al Dipartimento di Prevenzione dell'Asp – 6 Palermo - Distretto di Carini, al Comando Compagnia dei Carabinieri di Carini, ai Comandi Stazione dei Carabinieri di Carini e Villagrazia di Carini, al Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Carini. Al Corpo Forestale – Distaccamento di Carini, nonché trasmessa all' Ufficio Messi, per la pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito online del Comune di Carini.

L'inottemperanza alle disposizioni prescritte nel presente provvedimento contingibile e urgente, è punita ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Avverso la presente Ordinanza, è ammesso il ricorso al TARS entro 60 gg , e, al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 gg dalla notifica o pubblicazione sul sito online del Comune di Carini.

Dalla Residenza Municipale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Isp. Giovanni MANNINO

IL COMANDANTE
Dott. Marco VENUTI

IL SINDACO
Prof. Giuseppe MONTELEONE

